

**ATTO N. DD 1987**

**DEL 08/06/2020**

**Rep. di struttura DD-UA2 N. 119**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

**OGGETTO:** COMUNE DI SETTIMO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 38 AL P.R.G.C. -  
PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.

**Premesso** che per il Comune di Settimo Torinese la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 59 - 9372 del 7/10/1991, successivamente modificato con le seguenti Varianti:
- n. 1 approvata con D.G.R. n. 36-15683 del 30 dicembre 1996;
- n. 4 approvata con D.G.R. n. 8-27657 del 28 giugno 1999;
- n. 7 approvata con D.G.R. n. 4-5477 del 11 marzo 2002;
- n. 13 approvata con D.G.R. n. 26-29 del 9 maggio 2005;
- n. 15 approvata con D.G.R. n. 51-4542 del 27 novembre 2006;
- ai sensi della ex L.R. 1/2007 di modifica alla L.R. 56/77, ha approvato, con:
- D.C.C. n. 16 del 29 febbraio 2008, la Variante Strutturale n. 18 al P.R.G.C. vigente;
- D.C.C. n. 20 del 31 marzo 2009, la Variante Strutturale n. 20 al P.R.G.C. vigente;
- D.C.C. n. 27 del 25 marzo 2011, la Variante Strutturale n. 21 al P.R.G.C. vigente;
- D.C.C. n. 27 del 30 marzo 2012, la Variante Strutturale n. 24 al P.R.G.C. vigente;
- D.C.C. n. 20 del 20 marzo 2014, la Variante Strutturale n. 30 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 8 febbraio 2018 la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. vigente;
- ha approvato venti Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 38 del 30 aprile 2020, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 38 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 7 maggio 2020, con nota prot. 20069 (PEC ns. prot. 32272, stessa data), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata legg  
(Prat. n. VP\_007/2020)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 42.710 abitanti al 1971; 44.210 abitanti al 1981; 45.984 abitanti al 1991, 47.023 abitanti al



Città metropolitana di Torino

2001 e 46.875 abitanti al 2011; si rileva un trend demografico in significativo incremento nel periodo 1971/2011;

- superficie territoriale di 3.237 ettari di pianura, con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di 2.968 *ha* appartenenti alla *Classe II*<sup>^</sup> (pari a circa il 92% della superficie comunale), dei quali 1.581 con destinazione diversa da quella agricola; inoltre 50 *ha* sono interessati da "Aree boscate";

- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 4** della Città Metropolitana di Torino denominata "**AREA METROPOLITANA TORINESE NORD**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;

- risulta compreso nell'**Ambito** di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. **1** denominato "**AMT-NE**" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";

- risulta individuato, ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A., quale "*polo medio*" dell'armatura urbana che dispone di una diversificata offerta di servizi interurbani, a maggior raggio di influenza; appartengono a questo livello i Comuni di Carmagnola, Chieri, Chivasso, Ciriè, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Orbassano, Pinerolo, Rivoli e Venaria Reale;

- è individuato dal Piano Territoriale Regionale e confermato dal PTC come *centro storico di tipo C*, di *media rilevanza*;

- il PTC2 **non** individua il Comune quale *Ambito di diffusione urbana* di cui agli articoli 21 e 22 delle Norme di Attuazione; ai sensi dell'articolo 23, lo inserisce tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;

- il PTC2 individua nel territorio, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A., *Ambiti Produttivi di livello 1 e 2*;

- infrastrutture viarie e di trasporto:

- è attraversato dall'Autostrada Torino-Milano "**A4**" e da un tratto della Torino-Aosta "**A5**", dalla S.P. n. 011 Padana Superiore e S.P. n. 011 Padana Superiore-raccordo S.P. n. 590 e dalle Strade Provinciali n. 3 della Cebrosa, n. 12 del Fornacino, n. 92 di Castiglione, n. 93 di San Mauro, n. 220 di Brandizzo e n. 226 della Cascina Rubiana;

- è attraversato dalle linee ferroviarie *Settimo-Volpiano-Rivarolo-Cuornè-Pont*, dalla TAV *Torino-Novara-Milano*, dal tratto della Ferrovia *Torino-Vercelli-Novara-Milano* (linea storica) ed è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) a cui appartengono le linee *Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra* e *Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri*;

- tutela ambientale: il PTC2 individua una porzione del territorio interessata da **Aree protette (Core Areas)** Regionali istituite di circa **237 ettari** denominata "*Tangenziale Verde I stralcio - Parco BOR.SET.TO srl*";

- assetto idrogeologico del territorio: è interessato dal Fiume Po e dai corsi d'acqua di rii minori, bealere ecc;

**dato atto** che il Comune di Settimo Torinese è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**dato atto** che il Comune di Settimo Torinese con DCC n. 6 del 8 febbraio 2018, ha adottato la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale di Revisione del Piano Regolatore, concludendo tale fase con la Conferenza di Copianificazione e Valutazione, tenutasi in data 10/09/2018, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri degli Enti sovraordinati sia in materia urbanistica che ambientale;

**dato atto che il Piano Regolatore Generale del Comune di Settimo Torinese, comprende, in attesa della redazione di due distinti Piani, una porzione del territorio di Mappano, che dal 25 gennaio 2013 è stato istituito Comune;**

**dato atto** altresì, per quanto attiene il recepimento dell'articolo 16 delle NdA del PTC2, il Comune di Settimo Torinese ha provveduto, con l'approvazione della Variante Strutturale n. 30 al PRG, a condurre una prima analisi di congruenza tra il modello matematico proposto dal PTC2 e lo stato di fatto del territorio comunale, estesa alla porzione del territorio interessato dalla citata Variante (centro abitato e zone produttive consolidate), ampliando, con l'adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale, l'analisi all'intero territorio comunale, condividendola con Regione e Città Metropolitana, nei lavori propedeutici alla stesura della stessa;

**dato atto** pertanto, con riferimento a quanto precede ed attestato tra i contenuti della “*Relazione Illustrativa*”, la Variante in oggetto, in anticipazione di alcuni temi della Revisione Generale, “*interessa per lo più immobili che ricadono in area densa e di transizione, ... secondo quanto riportato nel PTCP2, ... e le “ulteriori modifiche che attengono immobili ricadenti in aree libere non riguardano la compromissione di tali superfici in termini di consumo di suolo, bensì di specificazioni normative volte a chiarire le modalità di intervento ammesse per alcune trasformazioni già previste dal PRG Vigente. ...”*;

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38 del 30 aprile 2020 di adozione della Variante parziale in questione;

**rilevato** che, nello specifico, la Variante Parziale n. 38, adottata con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è “*... tenuto conto delle finalità della Variante di Revisione Generale, (Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, adottata con D.C.C. n. 6 del 8 febbraio 2018) che ad oggi non ha ancora ripreso il percorso che dovrebbe condurre all'adozione del relativo Progetto Preliminare, ... proposta dall'Amministrazione comunale con la volontà di perseguire i seguenti obiettivi:*

- **anticipare** alcuni temi già inseriti nella Proposta di Variante generale, che per tipologia e caratteristiche possono rientrare nei parametri della variante parziale ai sensi della Legge Urbanistica regionale;
- **affrontare** situazioni nuove, non preventivabili o manifeste all'epoca dell'adozione della prima fase della Variante generale, comunque ascrivibili alla tipologia della parziale;
- **integrare/modificare** alcuni articoli della normativa di PRG, non aventi carattere di generalità, che nel corso della gestione del Piano hanno manifestato la necessità di una revisione; ... necessarie per eliminare dubbi interpretativi emersi ...
- **correggere** ... errori materiali.

La documentazione di Variante riporta, pertanto ... **le schede delle seguenti modifiche:**

Scheda 1: C.so Piemonte/Via Moglia - Adeguamento fascia di rispetto stradale;

Scheda 2: C.so Piemonte - Correzione errore cartografico;

Scheda 3: Via Brescia - Modifica normativa per eliminazione vincolo cessione aree a standard;

Scheda 4: Via Moglia - Implementazione tipologie edilizie ammesse;

Scheda 5: Strada Cebrosa - Eliminazione vincolo spazi pubblici e eliminazione della rotatoria in previsione su Sp3;

Scheda 6: Via Lombardia - Variazione destinazioni d'uso ammesse;

Scheda 7: Mezzi Po - Adeguamento perimetro della zona normativa;

Scheda 8: Strada della Merla - Eliminazione parziale del vincolo a parcheggio pubblico;

Scheda 9: Via Tinivella/Via Belmonte - Deduzione area di completamento e modifica categoria d'intervento;

Scheda 10: Via C.na San Giorgio - Deduzione di area per insediamento a destinazione terziaria in favore di area di compensazione ambientale con trasferimento della volumetria in adiacente zona normativa;

Scheda 11: Via C.na San Giorgio - Correzione errore materiale relativo al tipo di intervento;



Città metropolitana di Torino

*Scheda 12: Fascia Riequilibrio Ambientale del P.I.S. Via Brescia - Specificazione normativa per lo svolgimento delle attività di formazione e addestramento della protezione civile in nuovo fabbricato;*

*Scheda 13: Via Chiomo - Riduzione vincolo spazio verde pubblico;*

*Scheda 14: Via Milano - Specificazione normativa in merito alle volumetrie edificabili e all'implementazione delle attività ammesse;*

*Scheda 15: Parco del Po - Deduzione di vincolo a spazio pubblico in favore di area per fruizione turistico ricreativa del territorio;*

*Scheda 16: PIS Via Cavalier Tedeschi - Deduzione di area riconosciuta come sedime ferroviario in favore di spazio privato pertinenziale;*

*Scheda 17: Via Colombatto - Deduzione di spazio privato pertinenziale;*

*Scheda 18: Via Paganini - Variazione destinazioni d'uso ammesse;*

*Scheda 19: Via Po - Variazione tipo di intervento e destinazione d'uso;*

*Scheda 20: Strada Cebrosa - Specificazione normativa;*

*Scheda 21: Ambito Bordina - Modifica del perimetro d'intervento e aggiornamento disciplina normativa;*

**l'elenco delle modifiche normative necessarie:**

- "... per eliminare dubbi interpretativi emersi nell'ambito della gestione ordinaria del PRG Vigente";

- "... all'aggiornamento normativo **ritenute** opportune al fine di rendere coerente le previsioni del PRG con l'entrata in vigore di nuove norme sovraordinate e recenti interpretazioni giurisprudenziali. ”.

La documentazione di Variante verifica:

- la congruenza delle modifiche proposte con i contenuti del Piano di Classificazione Acustica, non ravvisando, a seguito dell'analisi la generazione di nuovi accostamenti critici;

- la compatibilità delle variazioni proposte con il quadro del rischio idrogeologico presente;

- la coerenza tra le previsioni/prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e la disciplina in esso contenuto non interessando, tra l'altro immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Variante propone una riduzione della capacità insediativa di Piano pari a 90 unità.

**preso atto** che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "*Documento Tecnico di Valutazione Ambientale Strategica*". Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell' "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA);

**dato atto che**, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 38 del 30 aprile 2020 di adozione del Progetto Preliminare della Variante parziale n. 38 al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20 giugno 2020;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**vista** la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge

56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

#### **DETERMINA**

1. **che**, ai sensi del comma 7, dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 38 al P.R.G.C. vigente del Comune di Settimo Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 38 del 30 aprile 2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 38 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Settimo Torinese, le seguenti osservazioni:
  - si ricorda che gli elaborati di Variante devono far riferimento all'articolo 14 della L.R. 56/77, in quanto, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, la "**variante parziale**" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una **variante** nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; dovranno, perciò avere **requisiti formali e di chiarezza** che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. La Variante in oggetto è composta da uno "*Schema della Relazione Illustrativa*" contenente in maniera sintetica le modifiche e le integrazioni alle Norme di Attuazione, alle Schede Normative d'Area, ai Quadri Sinottici e alle Tavole Grafiche; la mancanza, in particolare dell'elaborato completo delle Norme di Attuazione del Piano vigente (riportate per stralci, riferiti esclusivamente al dettaglio interessato dalle variazioni), rende difficoltosa la comprensione delle stesse;
  - gli elaborati di Variante devono, inoltre, riportare il riferimento all'atto amministrativo di adozione ed essere sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai tecnici/professionisti incaricati (anche nel caso di documenti informatizzati), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati;
  - con riferimento a quanto sopra, le modificazioni introdotte, così come sommariamente illustrate nella documentazione di Variante, parrebbero coerenti con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento



Città metropolitana di Torino

- (PTC2); si demanda comunque al Comune, nella fase di redazione del Progetto Definitivo, di effettuare una ulteriore verifica;
- l'“Unità Speciale VAS, VIA e AIA - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale” della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA), ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS” trova, pertanto, attuazione quanto previsto alla lettera j.1 “Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale””, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016: “In caso di silenzio l’iter procede”;
  - 3. **di trasmettere** al Comune di Settimo Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 08/06/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)  
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo